

**No. 44913\***

---

**France  
and  
Italy**

**Agreement on scientific cooperation in the Antarctic between the Government of the French Republic and the Government of the Italian Republic. Paris, 4 October 2005**

**Entry into force:** *9 January 2007 by notification, in accordance with article V*

**Authentic texts:** *French and Italian*

**Registration with the Secretariat of the United Nations:** *France, 1 May 2008*

---

**France  
et  
Italie**

**Accord de coopération scientifique en Antarctique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne. Paris, 4 octobre 2005**

**Entrée en vigueur :** *9 janvier 2007 par notification, conformément à l'article V*

**Textes authentiques :** *français et italien*

**Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :** *France, 1er mai 2008*

\* *The texts reproduced below are the original texts of the agreement as submitted. For ease of reference, they were sequentially paginated. Their final UNTS version is not yet available.*

*Les textes reproduit ci-dessous sont les textes authentiques de l'accord tel que soumises pour l'enregistrement. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Leur version finale RTNU n'est pas encore disponible.*

[ ITALIAN TEXT – TEXTE ITALIEN ]

## **ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA IN ANTARTIDE**

**tra**

**Il Governo della Repubblica francese**

**e**

**Il Governo della Repubblica italiana**

**Il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana qui di seguito denominate le “Parti”,**

Considerando l'importanza della cooperazione scientifica sviluppatasi tra i due Paesi nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Culturale tra la Francia e l'Italia, sottoscritto il 4 novembre 1949, e dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana, sottoscritto a Torino il 29 gennaio 2001,

Considerando la priorità conferita dal Trattato Antartico firmato il 1° dicembre 1959 e dal Protocollo al Trattato Antartico, relativo alla protezione dell'ambiente siglato a Madrid il 4 ottobre 1991, alla cooperazione scientifica internazionale,

Considerando i notevoli risultati conseguiti in Antartide in diversi campi di ricerca scientifica grazie alla cooperazione internazionale, tra i quali la realizzazione della stazione franco-italiana “CONCORDIA” costruita nel sito “Dome C”,

Considerando la dichiarazione congiunta del Ministero delegato alla Ricerca francese ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano, sottoscritta a Roma il 9 maggio 2005.

**Convengono quanto segue**

### **ARTICOLO I**

Le Parti si impegnano a perseguire la cooperazione scientifica nel quadro del sistema del Trattato Antartico, allo scopo di utilizzare le possibilità offerte dalla stazione Concordia nei campi della ricerca scientifica e tecnologica.

## ARTICOLO II

Le Parti incaricano i propri operatori antartici, rispettivamente, per la parte italiana, la "Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide" (di seguito denominato CSNA), che opererà attraverso il "Consorzio per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide", di seguito denominato Consorzio PNRA, e, per la parte francese, l' "Institut Polaire Francais-Paul Emile Victor", di seguito denominato IPEV, della realizzazione degli obiettivi di cui al precedente articolo I.

A questo scopo gli operatori concentreranno la loro attenzione ed i loro sforzi soprattutto sulle seguenti attività:

- la messa in atto delle operazioni logistiche attraverso un'azione congiunta e un'assistenza reciproca, utilizzando i mezzi e le attrezzature scientifiche e tecniche nazionali esistenti;
- lo sviluppo di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica nei settori di comune interesse e in particolare nei settori delle scienze fisiche, delle scienze della vita, delle scienze della terra e della tecnologia polare;
- lo scambio di informazioni;
- la messa a disposizione di personale scientifico e tecnico.

## ARTICOLO III

Al fine di rendere effettiva la cooperazione di cui al precedente articolo I, le Parti affidano al Consorzio PNRA, d'intesa con la CSNA, e all'IPEV di siglare un accordo, che definisca le strutture e le modalità di utilizzo della stazione Concordia per la realizzazione dei programmi scientifici e tecnologici.

## ARTICOLO IV

Le Parti invitano altresì la CSNA e l'IPEV a:

- sviluppare altri progetti di interesse comune che possano formare oggetto di nuovi accordi di collaborazione, nell'ambito delle loro risorse di bilancio;
- stipulare delle nuove collaborazioni con gli organismi scientifici dei Paesi terzi al fine di favorire lo sviluppo di progetti di ricerca internazionali.

## ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica, con cui le Parti si siano reciprocamente informate dell'avvenuto espletamento delle procedure interne, richieste per la sua entrata in vigore.

## ARTICOLO VI

In caso di controversie tra le Parti in merito all'interpretazione o applicazione del presente accordo, le Parti si consultano al fine di risolvere la controversia attraverso una negoziazione amichevole.

## ARTICOLO VII

Il presente Accordo è stipulato per la durata di dieci anni, oltre la quale sarà tacitamente rinnovato per il periodo di un anno, avendo ciascuna Parte la possibilità di denunciarlo per il tramite di una nota verbale indirizzata all'altra Parte, sei mesi prima della data di scadenza.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Parigi il 4 ottobre 2005 in due esemplari, ciascuno in lingua francese ed in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della  
Repubblica francese



Per il Governo della  
Repubblica Italiana

